

BILANCIO

Rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione: quali perdite "significative" rilevano?

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) (il c.d. Decreto Liquidità) aveva previsto la **sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione** prescritti dalla disciplina civilistica in presenza di **perdite "significative"**, ovvero di **perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale**, o addirittura tali da determinarne la **diminuzione al di sotto del minimo legale**, ed in quest'ultimo caso anche la **sospensione della causa di scioglimento** della società.

Tuttavia, l'**orizzonte temporale** coperto dalla norma emergenziale era **tropppo limitato**, cessando al 31 dicembre 2020, così che il Legislatore è dovuto ritornare sulla disposizione in occasione della **Legge di Bilancio 2021** ([L. 178/2020](#)), e precisamente con il **comma 266 dell'articolo 1**, con cui ha completamente riscritto il suddetto **articolo 6**, con l'effetto di:

- stabilire che la **sospensione degli anzidetti obblighi** di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento, si applica per le **"perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"** (comma 1);
- posticipare al **quinto esercizio successivo** il termine entro cui devono essere **adottate le idonee misure** volte a rimuovere le perdite "significative", nonché rendere nuovamente operante, in difetto, la **causa di scioglimento della società** (commi 2 e 3).

La norma così novellata pone tuttora **diversi temi interpretativi** i quali sono stati oggetto anche del recente contributo di **Assonime** (**circolare n. 3/2021**).

In via del tutto preliminare, sebbene si tratti di un punto dibattuto in dottrina, sembra del tutto **preferibile ritenere** che la **norma** vada letta ed applicata **in modo unitario**, ovvero in tutti i suoi nuovi 4 commi, come espressione di una **deroga** alla ordinaria disciplina civilistica **di carattere eccezionale e temporaneo**.

Ciò premesso, un **primo tema** riguarda **l'individuazione delle perdite** che possono innescare l'applicazione della disposizione straordinaria in commento; come visto, il novellato testo si riferisce alle “*perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020*”.

Si ricorderà che, in vigore del precedente testo dell'articolo 6, il **Mise (Lettera Circolare 26890 del 29.01.2021)** si era espresso ritenendo rilevanti ai fini della norma **esclusivamente le perdite maturate nel 2020**, così da **escludere** che potessero beneficiare degli effetti della sospensione emergenziale anche **le perdite “accertate” nel 2020, ma maturate nell'esercizio precedente** (il 2019); una posizione che, si ricorderà, era stata **criticata in dottrina** (per tutti, Assonime nella circolare 16/2020).

Ora, alla luce del **nuovo testo normativo**, l'interpretazione per così dire **“restrittiva”** fornita dal Mise pare essere **maggiormente avvalorata**, anche se **gli effetti** che ne derivano sembrano obiettivamente **stridere con la reale finalità della norma** che, si ricorda, è quella di favorire le imprese, ed i loro soci, che maggiormente si trovano in difficoltà nel periodo inciso dagli effetti della pandemia da Covid-19 e quindi faticano a **reperire capitale proprio da immettere in società** per il ripianamento delle perdite, e, di conseguenza, salvaguardare la continuità aziendale anche in una condizione patrimoniale, per l'appunto, incisa da perdite “significative”.

In questo contesto, allora, non si capisce perché una società con **perdite “significative” provenienti dal 2019**, che nel 2020 non sia riuscita a reperire dai propri soci i mezzi per il ripianamento, **non possa fruire della norma straordinaria**, diversamente da una società che, invece, si trova nella medesima situazione ma per via di perdite tutte maturate nel 2020.

Allo stesso modo, poco comprensibile sarebbe **l'esclusione dal perimetro della norma** delle perdite maturate in **esercizi** inclusi nell'anno solare 2020 ma **non in corso al 31 dicembre 2020** (si pensi alle società che chiudono **l'esercizio sociale al 30 settembre** per le quali, secondo la lettura restrittiva della norma, questa si applicherebbe alle **perdite significative realizzate** nell'esercizio che sarà chiuso **al 30 settembre 2021**, perché in corso al 31 dicembre 2020, ma **non alle perdite** che siano state realizzate nel **bilancio chiuso al 30 settembre 2020**).

Anche volendo aderire alla **interpretazione più letterale e restrittiva** della norma circa la definizione di “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, occorre precisare che non necessariamente si deve trattare di perdite emergenti dal bilancio annuale dell'esercizio; infatti, come noto, le **perdite “significative” possono emergere anche da situazioni patrimoniali infrannuali** ed innescare le previsioni di cui agli [articoli 2446 e 2447](#) (o [articoli 2482-bis e ter](#)) cod. civ., in assenza dell'operatività della sospensione temporanea straordinaria.

Potranno essere perciò eleggibili a tale disposizione straordinaria ed agli effetti della sospensione anche le perdite che emergono da **situazioni infrannuali**, purché siano **riferite ad una data che cade all'interno dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**; quindi, una perdita “significativa” che emerge da una situazione patrimoniale infrannuale riferita ad **una data inclusa fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020** sarà sempre eleggibile alla norma

straordinaria, in quanto essa è parte del **risultato complessivo dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**.

Questa è **l'interpretazione a cui accede Assonime** nella citata Circolare, con l'effetto di **non richiedere** che la **situazione patrimoniale infrannuale** da cui emerge la perdita "significativa" sia di per stessa **riferita ad un periodo che include il 31 dicembre 2020**, dovendo a tal fine prevalere, come esplicitato dalla norma stessa, il fatto che si tratti di **un "esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"** di cui la situazione infrannuale costituirà perciò solo una **partizione temporale**.

Infine, da notare che alla tesi più "estensiva" accede anche il **Notariato di Milano** nella recente **Massima n. 196** sostitutiva della precedente n. 191 in cui si afferma che è da ritenersi che possano beneficiare degli effetti sospensivi "**tutte le perdite risultanti**" dal **bilancio d'esercizio** o da una **situazione patrimoniale infrannuale** riferibili ad esercizi, o loro frazioni, **in corso al 31 dicembre 2020**.